SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 1961

(53ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegno di legge:

« Norme sulla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e dei periti agrari » (1630) (*D'iniziativa dei deputati Marenghi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 509
CARELLI, *relatore* 510
RISTORI 510
SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 510

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Bolettieri, Bosi, Carelli, Di Rocco, Galli, Marabini, Masciale, Menghi, Merlin, Milillo, Militerni, Negri, Pajetta, Ragno, Ristori, Spezzano e Zaccari.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Salari.

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Marenghi ed altri: « Norme sulla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e dei periti agrari » (1630) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Marenghi, De Leonardis, Daniele, Bima, Cappugi e Salutari: « Norme sulla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e dei periti agrari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e dei periti agrari sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la agricoltura e foreste, su proposta dei rispettivi Consigli nazionali.

CARELLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che viene oggi sottoposto al nostro esame riguarda le norme sulla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e dei periti agrari, norme che risalgono al regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e che dovrebbero essere periodicamente rinnovate.

I regolamenti per l'attuazione della suddetta legge, infatti, stabilivano fra l'altro: « Spetta all'Associazione sindacale... *b*) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro della giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello dell'agricoltura e le foreste ».

Va rilevato che, essendo le Associazioni sindacali a carattere provinciale, le tariffe in questione erano approvate, nell'ambito di ciascuna provincia, con decreto interministeriale.

Successivamente però, a seguito delle nuove « Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali » (ora Consigli nazionali), emanate con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, in difformità da quanto precedentemente disposto per le tariffe a carattere provinciale, si adottò il criterio della tariffa unica nazionale; tariffa che, per i dottori agronomi ed i periti agrari, fu approvata con la legge 16 agosto 1952, n. 1180, senza subire in seguito ulteriori modificazioni.

Ora è stata giustamente sentita la necessità di rivedere la situazione dei professionisti in questione per adeguarla alla realtà attuale in attesa del prospettato ma ancora lontano riordinamento generale della materia. È stato quindi predisposto il presente disegno di legge, che viene incontro alle più vive aspettative delle categorie interessate e che raccomando pertanto all'approvazione della Commissione.

RISTORI. Nell'attesa di un riordinamento organico della materia noi ci dichiariamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge, per le stesse ragioni esposte dall'onorevole relatore ed anche in considerazione del voto unanime ottenuto dal provvedimento stesso all'altro ramo del Parlamento.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo non ha nulla da obiettare e si associa alle conclusioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari